

A.R.I.

Associazione Radioamatori Italiani

SEZIONE “CIOCIARIA” 03-02

**REGOLAMENTO INTERNO
Di SEZIONE**

REGOLAMENTO INTERNO DELLA SEZIONE ARI "CIOCIARIA" 03-02

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Costituzione e Scopi

La sezione ARI Ciociara costituita il 23/6/1974 ore 15.30 con denominazione "Sezione ARI per la Provincia di Frosinone" divenuta poi Sezione "Ciociara" di Isola del Uri 03-2, il 22/3/1981(a seguito della scissione con la sezione per la provincia di Frosinone) e nella stessa data viene redatto il primo Regolamento di Sezione in base agli articoli 50 e 52 dello statuto sociale approvato con D.P.R. il 24 Novembre 1977, N. 1105 e conformemente a quanto previsto dal regolamento di attuazione dello statuto e del regolamento del comitato Regionale, ha lo scopo di cooperare con la sede centrale ed il Comitato Regionale Lazio per il maggior sviluppo dell'associazione e per il miglior conseguimento degli scopi di cui all'Ari. 3 dello Statuto Sociale

Art. 2 Competenze

Ai fini dei contatti con le autorità e per le attività varie, la sezione ARI costituita nel capoluogo di provincia ha la competenza territoriale provinciale, esclusi i comuni dove sono già costituite altre sezioni e salvo diversi accordi.

Art. 3 Patrimonio

Il Patrimonio della sezione è costituito :

- A) Dalla Biblioteca.
- B) Da donazioni, lasciti e versamenti straordinari, eventualmente effettuati da soci o da terzi (siano questi ultimi persone fisiche o giuridiche).
- C) Da materiale. Apparecchiature Radioelettriche e strumentazioni varie.
- D) Da beni mobili, arredi, cancelleria.
- E) Da beni immobili
- F) Da tutto ciò che non previsto espressamente alle lettere C,D,E, risulta dal libro Inventario.

Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale possono essere destinate dall'Assemblea Ordinaria alla costituzione o all'accrescimento di un fondo di riserva.

SOCI

Art. 4 Ammissione e Quota

Per ottenere l'ammissione a Socio devono essere esperite le formalità di cui all'Art. 9 dello statuto ARI. La domanda deve essere accompagnata dal versamento alla Segreteria Generale della quota sociale annualmente fissata e resa nota entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il versamento della quota sociale annua deve essere effettuato entro e non oltre il 31 Dicembre dell'anno precedente. A partire da tale data e fino alla data dell'avvenuto pagamento, al socio non in regola saranno sospesi tutti i diritti e servizi sociali, così come previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto. I soci Juniores sono tenuti al pagamento di metà della quota associativa stabilita per i soci effettivi, i soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.

- Art. 28 - Chiusura delle Votazioni
- Art. 29 - Sorveglianza e Scrutinio
- Art. 30 - Percentuale Votanti e Votazioni
- Art. 31 - Organi dell'Assemblea
- Art. 32 - Verbale di Assemblea
- Art. 33 - Obblighi del Presidente

TITOLO II RAPPRESENTANZA E FIRMA

- Art. 34 - Presidente
- Art. 35 - Segretario - Cassiere

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 36 - Efficacia Obbligatoria
- Art. 37 - Sanzioni Disciplinari
- Art. 38 - Scioglimento della Sezione

INDICE**DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Costituzione e Scopi
 Art. 2 - Competenze
 Art. 3 - Patrimonio

SOCI

Art. 4 - Ammissione e Quota
 Art. 5 - Diritti dei Soci
 Art. 6 - Recesso ed Esclusione

ORDINAMENTO**TITOLO 1 - ORGANI DELLA SEZIONE**

Art. 7 - Organi

CAPO 1 ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8 - Composizione
 Art. 9 - Assemblea Ordinaria
 Art. 10 - Assemblea Straordinaria
 Art. 11 - Formalità per la Convocazione
 Art. 12 - Competenza dell'Assemblea Ordinaria

CAPO II - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13 - Composizione
 Art. 14 - Elezione
 Art. 15 - Convocazione
 Art. 16 - Poteri
 Art. 17 - Validità delle Adunanze
 Art. 18 - Assenza e Vacanza dei Consiglieri

CAPO III LIBRI SCOLASTICI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI

Art. 19 - Libri delle Adunanze e delle Deliberazioni
 Art. 20 - Libro Giornale e Libro Inventario
 Art. 21 - Libri Sociali Facoltativi

CAPO IV COLLEGIO SINDACALE

Art. 22 - Elezioni
 Art. 23 - Poteri
 Art. 24 - Vacanza dei Sindaci
 Art. 25 - Gratuità delle Cariche Sociali

CAPO V - VOTAZIONI E DELIBERE

Art. 26 - Votazioni e Delibere
 Art. 27 - Votazioni per il Referendum e in Assemblea

Art. 5 Diritti dei Soci

- I soci della Sezione ARI in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto:
- A) A prendere parte alle votazioni, sia nelle Assemblee di Sezione che nei Referendum (solo soci Effettivi; i soci Juniores, Onorali e Radio Club hanno diritto di voto per la sola gestione della Sezione, ma non hanno diritto di voto per le cariche sociali o di accedervi.
 - B) A ricevere le eventuali pubblicazioni di Sezione
 - C) A servirsi della biblioteca di Sezione secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione.
 - D) Ad usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'ARI
 - E) Ad Utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni varie di proprietà della Sezione secondo la disposizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione.
 - F) Di proporre reclamo, attraverso il Consiglio Direttivo di Sezione, contro l'ammissione di un nuovo Socio o contro la permanenza nell'Associazione di una persona che ritenga priva dei requisiti necessari o compia atti incompatibili con i fini perseguiti dall'ARI

Art. 6 Recesso ed Esclusione

Il recesso e reclusione dei Socio avvengono ai sensi dell' Art. 12 lettera A) e B) dello Statuto ARI e comportano automaticamente il recesso e l'esclusione anche dalla Sezione di appartenenza.

ORDINAMENTO**TITOLO I - ORGANI DELLA SEZIONE****Art. 7 Organi**

Sono organi della Sezione:

- A) L'assemblea della Sezione
- B) Il Consiglio Direttivo
- C) Il Collegio Sindacale

CAPO 1 ASSEMBLEA DEI SOCI**Art. 8 Composizione**

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.

Sono composte da tutti i soci ARI iscritti alla Sezione in regola con il pagamento della quota associativa annua e che abbiano il godimento di tutti i diritti di cui al precedente Art. 5.

Art. 9 Assemblea Ordinaria

L'assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno e normalmente entro il 30 aprile ma non oltre il 30 Giugno.

Art.10 Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il consiglio Direttivo o il Collegio sindacale lo ritengono opportuno o quando ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci Effettivi iscritti alla Sezione ad in regola con il pagamento delle quote associative ed in pieno godimento di tutti i diritti di cui all'Art. 5. In tal caso il Consiglio Direttivo deve provvedere alla spedizione delle convocazioni entro e non oltre un mese dalla richiesta.

Art. 11 Formalità per la Convocazione

Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta il giorno, l'ora ed il luogo dell'assemblea straordinaria, nonché il relativo Ordine del Giorno. Provvede altresì a rendere note tali indicazioni ai soci mediante lettera di convocazione da inviarsi via posta, a mezzo lettera almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea stessa.

Art. 12 Competenza dell'Assemblea Ordinaria

All'Assemblea Ordinaria dei Soci devono essere sottoposti:

- A) La relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico e sul funzionamento della sezione.
 - B) Il bilancio Consuntivo dell'esercizio Finanziario decorso ed il Bilancio Preventivo dell'esercizio Finanziario dell'anno corrente. Agli effetti contabili l'esercizio Finanziario inizierà il 1° Gennaio e terminerà il 31 Dicembre. Dai bilanci deve risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della sezione.
 - C) La relazione del collegio sindacale sull'andamento della gestione contabile.
 - D) Gli argomenti eventualmente proposti sia dal Consiglio Direttivo sia dal Collegio Sindacale.
- L'assemblea nomina tra i soci il rappresentante di Sezione che affiancherà il Presidente in seno al Comitato Regionale.

CAPO II - CONSIGLIO DIRETTIVO**Art. 13 Composizione**

Il consiglio Direttivo è composto da cinque membri effettivi eletti per referendum Segreto, Personale e Diretto, fra i Soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale ed aventi il godimento di tutti i diritti Sociali. Il Consiglio Direttivo a sua volta elegge tra i suoi componenti:

- A) Il Presidente.
- B) Il Vice Presidente
- C) Un Segretario - Tesoriere

I Componenti del Consiglio Direttivo durano in Carica tre anni e possono essere rieletti.

Art.35 Segretario - Cassiere

Il Segretario - Cassiere è responsabile dell'Amministrazione della Sezione, provvede a tutti gli Atti di Corrispondenza Ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente. Provvede sulla base delle Delibere del Consigli Direttivo a quanto occorre all'Assemblea dei Soci, alla dotazione della Sezione, esercita le funzioni di Segretario in seno all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e nel Consiglio Direttivo. E' altresì responsabile della contabilità della Sezione, ne risponde al Collegio Sindacale e sottoscrive gli atti relativi. Può essere delegato alla Firma disgiuntamente da quella del Presidente sul conto Corrente Bancario o Postale.

DISPOSIZIONI FINALI**Art. 36 Efficacia Obbligatoria**

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli Iscritti :dalla data della loro iscrizione per i nuovi iscritti e dalla data di approvazione, per i soci attuali. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento allo Statuto ARI vigente al Regolamento di Attuazione, al Regolamento del Comitato Regionale, del presente Regolamento dovrà essere data copia a tutti i Soci, nonché a tutti i nuovi iscritti.

Art.37 Sanzioni Disciplinari

I Soci morosi per un periodo di due anni e coloro che si rendono imputabili di gravi colpe verso la sezione o verso l'ARI sono deferiti con delibera del Consiglio Direttivo al Comitato Regionale, che dopo aver sentito gli interessati, ed accertato la fondatezza dei fatti loro contestati, può promuovere l'esclusione del Socio dall' ARI presso il consiglio Direttivo Nazionale. L'eventuale esclusione del Socio comporta la perdita di tutti i diritti sociali di cui all' Art.5.

Art.38 Scioglimento della Sezione

In caso di scioglimento della Sezione i beni risultanti da inventario ed ogni altra voce attiva (crediti, debiti, ecc) sono devoluti dopo la loro liquidazione alla Sede Centrale dell'ARI. In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell'attivo tra i Soci.

Approvazioni

- Assemblea Straordinaria della Sezione Ciociara 03-02 ___/___/___
- Comitato Regionale Lazio ___/___/___

Art. 29 Sorveglianza e Scrutinio

Per garantire la regolarità del Referendum, i Sindaci stabiliscono la modalità di compilazione della Scheda, ne predispongono l'invio ai Soci, controllando le operazioni di scrutinio assistiti da uno o più soci effettivi. Di ogni Referendum deve essere redatto verbale, firmato dai Sindaci.

Art. 30 Percentuale Votanti e Votazioni

In prima convocazione l'Assemblea dei Soci, Ordinaria o Straordinaria, può deliberare quando sia presente il 50 % + 1 dei Soci effettivi della sezione intervenuti all'Assemblea di persona. La stessa percentuale (50 % + 1) è richiesta per la validità delle deliberazioni. Qualora tale percentuale non sia raggiunta, si procede alla seconda convocazione che sarà fissata per il giorno successivo. In questo caso, per la validità delle deliberazioni, è richiesta la maggioranza dei presenti e votanti.

Art. 31 Organi dell'Assemblea

L'assemblea Ordinaria e Straordinaria designa il Presidente. In essa funge da segretario il Segretario della Sezione.

Art. 32 Verbale di Assemblea

Di ogni Assemblea deve essere redatto Verbale a cura del Segretario come previsto dall' Art. 19 del presente Regolamento. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 33 Obblighi del Presidente

Il nuovo Presidente della Sezione, entro il termine massimo di 15 giorni dal risultato delle Elezioni per il rinnovo delle Cariche Sociali, deve darne comunicazione alla sede Centrale ed al Comitato Regionale, e provvedere o disporre per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.

TITOLO II RAPPRESENTANZA E FIRMA**Art. 34 Presidente**

Il Presidente rappresenta la Sezione di fronte ai terzi ed in giudizio, sottoscrive gli atti sociali di ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario; mantiene i contatti con gli Enti Locali, ivi compresi quelli dipendenti dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Presiede le Riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo. Il Presidente rappresenta la Sezione in seno al Comitato Regionale insieme con il rappresentante rinominato dall'Assemblea, come da Art. 12 ultimo Comma del presente Regolamento.

Art.14 Elezione

Le Elezioni possono avvenire per Referendum Postale o in assemblea secondo le disposizioni del Direttivo. Per l'elezione del Consiglio Direttivo, il collegio Sindacale provvede ad inviare, a mezzo di lettera semplice, a ciascun socio:

- A) L'elenco dei soci che godono dei diritti sociali
- B) La scheda di Votazione
- C) L'elenco dei candidati ove ve ne siano
- D) Una busta pre indirizzata per la restituzione della scheda

Le candidature dovranno essere presentate al Collegio Sindacale per iscritto dagli interessati entro il termine stabilito dal Collegio Sindacale stesso.

L'assemblea Straordinaria prevede le modalità operative per le Elezioni.

Art 15 Convocazione

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 60 giorni.

La data e l'ora della convocazione nonché l'ordine del giorno della riunione devono essere note almeno sette giorni prima mediante avviso affisso in bacheca. Lo stesso avviso deve essere inviato al Collegio Sindacale che ha facoltà di partecipare alle riunioni, senza diritto di voto. In casi di urgenza il Presidente del Consiglio Direttivo può convocare telefonicamente i Consiglieri ed i Sindaci, con un preavviso di almeno 24 ore. Tutti i Soci possono assistere, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza aver diritto di parola o di Voto.

Art. 16 Poteri

Al consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per legge o per Statuto ARI non sia di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci. In particolare il Consiglio Direttivo da potere sull'ammissione degli aspiranti Soci ARI, la cui domanda di ammissione dovrà essere affissa nella bacheca della Sezione per 15 giorni per permettere ai soci di esprimere eventuali osservazioni.

Art 17 Validità delle Adunanze

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno tre membri; nessuna adunanza sarà tuttavia valida se non sarà presieduta dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice Presidente, con l'assistenza del Segretario. Eccezionalmente, a causa di gravi motivi, l'adunanza può essere presieduta dal Consigliere più anziano per età. Le delibere saranno valide se prese a maggioranza dei voti (50 % +1): in caso di parità prevarrà il voto del Presidente od chi ne fa le veci.

Art. 18 Assenza e Vacanza dei Consiglieri

In caso di assenza ingiustificata di un consigliere per tre volte in un anno il Consiglio direttivo procede alla sua sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti. Ciò fino ad un massimo di due consiglieri, dopo di che si provvederà ad indire nuove elezioni per il rinnovo di tutto il Consiglio Direttivo.

CAPO III LIBRI SCOLASTICI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI

Art. 19 Libri delle Adunanze e delle Deliberazioni

Di ogni adunanza del consiglio direttivo deve essere redatto in modo sintetico un verbale delle adunanze e delle deliberazioni. Ogni deliberazione del Consiglio Direttivo, con l'indicazione della data in cui è stata presa e dei voti favorevoli riportati, è altresì iscritta nel suddetto libro a fogli progressivamente numerati, vistati e siglati dal Collegio Sindacale prima dell'uso. Ogni Verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario. Identiche formalità si devono esprimere nei libri delle adunanze e delle delibere dell'assemblea. Copia delle delibere del Consiglio e dell'Assemblea deve essere affissa all'albo della Sezione e, ove manchi la sede, portato a conoscenza dei soci tramite circolare.

Art. 20 Libro Giornale e Libro Inventario

La Sezione deve tenere oltre ai libri di cui sopra al precedente punto 19;

- A) Libro Giornale, con la registrazione cronologica delle operazioni di entrata e di uscita di denaro, con indicazione singola di ogni singola operazione contabile. A giustificazione delle spese devono essere conservati gli originali dei documenti relativi (lettere, telegrammi, fatture, ricevute, note, ecc.), con l'autorizzazione al pagamento firmata dal Presidente.
- B) Libro Inventario nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della sezione.

Come i Libri sociali di cui all'Art. 19, il Libro giornale ed il libro inventario devono essere progressivamente numerati, vistati e siglati dal Collegio dei Sindacale prima dell'uso.

Art. 21 Libri Sociali Facoltativi

La Sezione ARI può tenere altri libri sociali quando lo ritiene opportuno per lo svolgimento della sua attività, con modalità comuni ai libri sociali obbligatori, già visti agli Art. 19 e 20.

CAPO IV COLLEGIO SINDACALE

Art. 22 Elezioni

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi, eletti per Referendum fra i Soci effettivi in regola con il pagamento delle quote Sociali ed aventi il pieno godimento dei diritti Sociali. I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Le elezioni del collegio Sindacale avvengono contemporaneamente a quelle del Consiglio Direttivo. E' compito degli stessi curare le elezioni due mesi prima della scadenza del mandato.

Art. 23 Poteri

Il Consiglio Sindacale esercita il controllo generale sull'amministrazione della Sezione e sulla gestione Sociale, nonché sulle votazioni per Referendum. In particolare controlla l'organizzazione del referendum e lo scrutinio dei voti per il quale può farsi assistere da uno o più soci.

Art. 24 Vacanza dei Sindaci

In caso di vacanza di un Sindaco, i Sindaci rimasti in carica provvedono alla sostituzione nominando il candidato immediatamente successivo nelle graduatorie formatesi al momento dell'elezione dei membri del Consiglio Sindacale. Nel caso che due o più soci abbiano lo stesso posto nella stessa graduatoria, viene nominato il Socio Effettivo più anziano di età. In assenza di candidati aventi diritto alla sostituzione, i Sindaci indicano un'Assemblea Straordinaria nella quale si procede all'elezione del Sindaco mancante. Il Sindaco così nominato od eletto rimane in carica fino allo scadere del periodo del collegio stesso.

In caso di vacanza di due Sindaci il Consiglio Direttivo indice nuove elezioni. I nuovi eletti restano anch'essi in carica fino allo scadere del triennio.

Art. 25 Gratuità delle Cariche Sociali

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso spese incontrate per l'esecuzione di eventuali, particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo. L'importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all'atto del conferimento dell'incarico stesso.

CAPO V VOTAZIONI E DELIBERE

Art. 26 Votazioni e Delibere

Le Votazioni avvengono in Assemblea o per Referendum.

Art. 27 Votazioni per il Referendum e in Assemblea

Le votazioni per il Referendum sono indette dal Consiglio Direttivo o su voto dell'Assemblea dei Soci, in quest'ultimo caso il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di indire il Referendum entro 30 giorni dal voto assembleare. Il Consiglio Direttivo all'uso trasmette a tutti i Soci, aventi il pieno godimento dei diritti sociali ed in regola con il pagamento della quota sociale, apposita scheda sotto il controllo dei Sindaci.

- A) Le votazioni per il referendum, diretto, segreto, personale, sono indette fra tutti i Soci effettivi in regola con il pagamento della quota Sociale dal momento dell'espressione del voto e subito prima dell'inizio dell'operazione di spoglio, ed aventi il pieno godimento dei diritti di cui all'Art 15 per :
- 1) La nomina dei cinque membri del Consiglio Direttivo e dei tre membri più due supplementi del Collegio Sindacale;
 - 2) Lo scioglimento della Sezione ;
 - 3) Per la revisione e modifica del presente regolamento
 - 4) Per l'adozione di qualsiasi altro provvedimento di vitale importanza per la Sezione
- B) Tutte le altre delibere non contemplate nel precedente paragrafo possono essere prese dall'Assemblea dei Soci.

Art 28 Chiusura delle Votazioni

Qualora le votazioni per Referendum avvengano per mezzo posta, a mezzo lettera semplice lo stesso non possono chiudersi prima che siano trascorsi 25 giorni dalla data del timbro postale di spedizione dell'ultima scheda entro il termine fissato per le votazioni i Soci possono inviare a mezzo posta alla Sezione, la Scheda con il loro Voto oppure provvedere direttamente alla consegna Manuale della stessa nei giorni appositamente indicati dalla Sezione.